COMUNE DI ARICCIA

PROVINCIA DI ROMA

COPIA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in data : 23/04/2013 **Atto n. 9**

Oggetto: IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA.

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTITRE, del mese di APRILE, alle ore 17:28 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Cav. Luisa Sallustio nella qualità di PRESIDENTE e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

		Presente			Presente
1	CIANFANELLI EMILIO	S	10	TOMASI EMILIO	S
2	BARBETTA LUCA	N	11	TOMEI EDOARDO	S
3	BRANDIMARTE GIOVANNI,ALBERTO	S	12	CIANFANELLI FRANZ	S
4	DI FELICE AUGUSTO	S	13	DI FELICE ROBERTO	S
5	ERMINI PAOLO	N	14	FORTINI PIERLUIGI	N
6	FIORENZA BIAGIO	S	15	INDIATI ENRICO	S
7	MARUCCI BERNARDO	S	16	STACCOLI GIANLUCA	N
8	SALLUSTIO LUISA	S	17	TOMEI FLAVIO	S
9	SERRA BELLINI MAURO	S			

S=Presenti n. 13	N=Assenti n. 4

Con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Claudia Tarascio

Sono nominati scrutatori: FIORENZA BIAGIO, SERRA BELLINI MAURO, CIANFANELLI FRANZ

Sono presenti gli assessori: FONTANA ARNALDI CORA, MARTIZI MATTEO, TOMASI ANGELO

IL PRESIDENTE

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

In continuazione di seduta

Alle ore 17,35 è entrato l'Assessore Profico.
Alle ore 17,38 entra il consigliere Staccoli (P. 14)
Alle ore 17,40 entrano i consiglieri Ermini e Barbetta (P.16)
Alle ore 17,48 entra il consigliere Fortini (P. 17)
Alle ore 18,41 esce il consigliere Fortini (P. 16)
Alle ore 18,44 esce il consigliere Staccoli (P. 15)
Alle ore 19,14 entrano i consiglieri Fortini e Staccoli (P. 17)
Alle ore 19,20 è uscito il consigliere Tomei F. (P.16)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che si allega alla presente;

Uditi gli interventi, così come integralmente riportati nel verbale allegato;

Visto l'esito della votazione a scrutinio palese, svolta alle ore 19,25, da cui risulta:

Consiglieri presenti: n. 16
Consiglieri votanti: n. 16
Voti favorevoli: n. 11
Contrari: n. 5 (Cianfanelli F., Di Felice R., Fortini, Indiati, Staccoli)
Astenuti: n.0

DELIBERA

Viene approvata la proposta di delibera che, allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale

COMUNE DI ARICCIA

PROVINCIA DI ROMA

Ufficio proponente: AREA II°-PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO **Del 15/04/2013** **N° 12**

OGGETTO: IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA.

Cap. _____ Competenza ..... Residui .....

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario

A T T E S T A

come nel prospetto che segue la copertura finanziaria della complessiva spesa di €. .....

Somma stanziata	(+) €. .....
Variazione in aumento	(+) €. .....
Variazione in diminuzione	(+) €. .....
Somme già impegnate	(+) €. .....
Somma disponibile	€. .....

.....

.....

Data _____

Il Responsabile di Area

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che testualmente recita:

1. *Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla sola regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.*
2. *Nel caso in cui l'Ente non abbia funzionari responsabili dei servizi il parere è espresso dal Segretario dell'Ente in relazione alle sue competenze.*
3. *I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.*
4. *Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.*

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTO: Si esprime, in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** dell'atto il seguente parere: Favorevole

Ariccia, lì 16.4.2013

IL DIRIGENTE
Dott. Claudio Fortini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTO: Si esprime, in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE** dell'atto il seguente parere: Favorevole

Ariccia, lì 16.4.2013

IL DIRIGENTE

L'ASSESSORE AL RAMO O IL SINDACO

VISTO

Ariccia, lì 17.4.2013

L'ASSESSORE O IL SINDACO

In continuazione di seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA E RICHIAMATA la precedente deliberazione del Commissario Prefettizio, con i poteri del Consiglio Comunale, n.30 del 28/09/12, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il nuovo regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU – adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che detto regolamento è stato reso noto mediante trasmissione telematica dello stesso sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell'articolo 52 – comma 2 – secondo periodo – del D.Lgs. n.446/1997 e ss.mm.ii., come da apposita comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale prot. n.5343 del 06/04/12, oltre che mediante pubblicazione sul sito internet del Comune, sezione "regolamenti" ed all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi;

PRESO ATTO:

- che la legge 24 dicembre 2012 n. 228 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2013), e più precisamente l'art.1 – comma 380 – della stessa ha apportato rilevanti modifiche nelle modalità applicative dell'imposta in oggetto;
- che tra tali modifiche si segnalano, tra l'altro, la soppressione della riserva allo Stato di cui all'articolo 13 – comma 11 – del D.l. n.201/2011, convertito – con modificazioni – in legge n.214/2011 e ss.mm.ii. (quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, calcolato ad aliquota standard) con l'inserimento dell'espressa previsione di riserva a favore del medesimo del gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard;

VISTA la Risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze 28/03/2013 n.5/DF recante ad oggetto *"Imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Modifiche recate dall'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Quesiti in materia di pubblicazione delle deliberazioni concernenti le aliquote, di pagamento della prima rata dell'imposta e di assegnazione della casa coniugale";*

VISTO il Decreto Legge 8/4/2013 n. 35 (G.U. 8/4/2013 n. 82) avente ad oggetto "*Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali";*

VISTO E RICHIAMATO in particolare, 10 – comma 4 – del citato Decreto Legge, con il quale è stato sostituito il comma 13-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo il quale, *"a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*, assegnando per detto adempimento il termine del 9 maggio del relativo anno di imposta;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione del relativo nuovo regolamento, al fine di garantire il rispetto di tale termine temporale;

VISTO il parere reso in merito dall'Organo di Revisione dell'Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art.239 – comma 1 – lettera b) – sub. 7) del D.lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., come confermato dall'art.197 – comma

1 – sub. 4) – lettera g) – del vigente regolamento di contabilità e disciplina del Servizio economato, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 1 del 10/01/2013, esecutiva;

VISTO E RICHIAMATO l'articolo 52 del D.Lgs. 20 dicembre 1992 n.504 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n.267, Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'esito favorevole della votazione;

DELIBERA

- approvare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 – comma 12-*bis* – ultimo periodo – del D.L. n.201/2011, convertito – con modificazioni – in legge n.214/2011 e ss.mm.ii., il nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU – adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446 e ss.mm.ii., allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

- dare atto che il presente nuovo regolamento sostituisce l'analogo documento approvato con la precedente deliberazione del Commissario Prefettizio, con i poteri del Consiglio Comunale, n.30 del 28/09/12 ed entra in vigore il 1° gennaio 2013;

- rendere nota l'avvenuta approvazione del presente nuovo regolamento mediante trasmissione telematica dello stesso sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell'articolo 52 – comma 2 – secondo periodo – del D.Lgs. n.446/1997 e ss.mm.ii., come confermato dall'art.13 bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ss.mm.ii., oltre che mediante pubblicazione sul sito internet del Comune, sezione "regolamenti", ed all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi;

- dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134 – comma 4 – del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii..

ALLEGATO A

COMUNE DI ARICCIA

PROVINCIA DI ROMA

UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMP)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ..... in data .....

INDICE

Art. 1 – Istituzione dell'Imposta

Art. 2 – Oggetto dell'Imposta

Art. 3 – Base Imponibile

Art. 4 – Soggetti attivi dell'imposta

Art. 5 – Soggetti passivi dell'Imposta

Art. 6 – Definizione di fabbricato

Titolo I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BASE IMPONIBILE

Art. 7 – Fabbricato parzialmente costruito

Art. 8 – Fabbricati inagibili ed inabitabili

Art. 9 – Abitazione principale e relative pertinenze

Art. 10 – Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie e alloggi assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

Titolo II – AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 11 – Agevolazioni

Art. 12 – Esenzioni

Titolo III – RISCOSSIONE, VERSAMENTI, DICHIARAZIONI E RIMBORSI

Art. 13 – Modalità di riscossione e gestione

Art. 14 – Modalità di versamento

Art. 15 – Dichiarazioni

Art. 16 – Determinazione dell'Aliquota e dell'Imposta

Art. 17 – Detrazioni di Imposta

Art. 18 – Quota riservato allo Stato

Art. 19 – Interessi per la riscossione ed il rimborso dell'Imposta

Titolo IV – AREE FABBRICABILI

Art. 20 – Aree Fabbricabili

Art. 21 – Determinazione dei valori medi di mercato delle aree fabbricabili

Titolo V – PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 22 – Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria

Art. 23 – Dilazione di pagamento su accertamenti e/o liquidazioni

Art. 24 – Modalità di pagamento su accertamenti e/o liquidazioni

Art. 25 – Riscossione coattiva

Titolo VI – FUNZIONARIO RESPONSABILE

Art. 26 – Funzionario Responsabile

Titolo VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 – Disposizioni finali

Art. 1 – ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA

1. Il Comune di Ariccia ha istituito nel proprio territorio l'imposta municipale propria – I.M.P. (IMU) – in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011), convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, (Supplemento Ordinario n. 251) recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.», decreti legge 02 marzo 2012, n. 16 convertito in Legge 26 aprile 2012 n. 44, nonché eventuali ed ulteriori successive modifiche legislative sulla materia, come da ultimo l'art.1 – comma 380 – della legge 24 dicembre 2012 n. 228 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2013).

Art. 2 – OGGETTO DELL'IMPOSTA

1. Il presente regolamento disciplina in via sperimentale l'applicazione dell'Imposta Comunale Propria (I.M.P.) ed integra le norme di legge che regolano la materia. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto dell'articolo 52 comma 1[1] del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 3 – BASE IMPONIBILE

1. Per i fabbricati iscritti in Catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'art. 3 comma 48 della L.662 del 23/12/1996, i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4 del D.L. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L.214 del 22/12/2011.

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 504/1992.

3. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, così come definita in base agli articoli 20 e 21 del presente regolamento.

Art. 4 – SOGGETTI ATTIVI DELL'IMPOSTA

1. I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione, e lo Stato, per i soli immobili classificati nel gruppo catastale D, per la quota di imposta calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, fatta salva la facoltà del Comune di aumentare sino a 0,3 punti

[1] **L'articolo 52, comma 1, del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446** (*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*) stabilisce che "*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*".

percentuali detta aliquota, nonché per i fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola, classificati sempre nel gruppo catastale D, per la quota di imposta calcolato all'aliquota dello 0,2 per cento.

Art. 5 – SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA

1. I soggetti passivi dell'imposta sono quelli così come individuati dall'art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n.504 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero :

a) i proprietari di immobili, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività;

b) i locatari finanziari o utilizzatori di beni immobili concessi in leasing (gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione);

c) i concessionari di beni immobili insistenti su aree demaniali;

d) i gestori di beni facenti parte del patrimonio immobiliare pubblico.

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Il locatore o il locatario possono esprimere la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 19 aprile1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11, in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Art. 6 – DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1. Fabbricato è quell'unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con l'attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale. I fabbricati iscritti a catasto nelle Gruppo Catastale "F", ancorché sprovvisti di rendita catastale, i fabbricati censiti al Catasto Terreni con qualità "Ente Urbano" per i quali risulta effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni per i quali non risulta presentata dichiarazione al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, sono soggetti alla dichiarazione IMU ed al pagamento dell'imposta.

2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. Sono inoltre considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito, cantine), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale.

Titolo I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BASE IMPONIBILE

ART. 7 – FABBRICATO PARZIALMENTE COSTRUITO

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale solo una parte sia stata ultimata, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, anche se parziale, ovvero, se antecedente, dalla data in cui sono comunque utilizzate, o dalla data di iscrizione al catasto. Conseguentemente la superficie dell'area fabbricabile, ai fini impositivi, è ridotta in percentuale dello stesso rapporto esistente tra la volumetria/superficie della parte già ultimata ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato e la volumetria/superficie complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato.

2. Il medesimo criterio previsto al comma 1 si applica anche nel caso di interventi di recupero su porzioni di fabbricati già esistenti.

Art. 8 – FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento :

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità può essere attestata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni, corredata obbligatoriamente da idonea documentazione (perizie tecniche giurate redatte da professionista abilitato complete di documentazione fotografica, provvedimenti amministrativi, ecc.) attestante i requisiti di inagibilità o inabitabilità nonché la data dalla quale sussiste tale condizione. In alternativa a quanto sopra indicato l'eventuale inagibilità e/o inabilità potrà essere accertata dal settore di edilizia privata comunale, sulla scorta di specifica richiesta del contribuente e previo pagamento anticipato della relativa tariffa.

2. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457; Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;

b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;

c) edifici per i quali è stato emesso provvedimento dell'Amministrazione Comunale, o di altre amministrazioni competenti, di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone, ove è espressamente indicata l'inagibilità o inabitabilità;

3. La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, come dichiarata dal proprietario – su apposita modulistica comunale – comunque entro e non oltre 60 giorni dal verificarsi di tali condizioni. Il settore di edilizia privata comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione, obbligatoriamente corredata dalla documentazione prescritta al precedente comma 1., al protocollo comunale, confermando espressamente, ai fini dell'ottenimento della riduzione di cui al presente articolo, le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui al precedente comma 2., o rigettando motivatamente la richiesta.

4. Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero rientrano nella fattispecie

prevista dall'art. 5, comma 6 del D.Lgs. 504/92. Inoltre, non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).

ART. 9 – ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

1. Si definisce abitazione principale l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

2. Le pertinenze dell'abitazione principale si considerano parti integranti della stessa anche se iscritte in catasto unitamente all'unità a uso abitativo.

3. Per pertinenze dell'abitazione principale s'intendono esclusivamente quelle classificate in categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali su indicate.

4. Beneficia del regime agevolato previsto per l'abitazione principale il coniuge assegnatario dell'ex casa coniugale, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto titolare del diritto di abitazione ex art. 4, comma 12-quinquies del D.L. n. 16/2012 e, pertanto soggetto passivo – in esclusiva – del tributo di cui al presente regolamento;

5. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al precedente comma 4. dovranno essere fatte oggetto di apposita dichiarazione IMU da presentarsi entro i termini stabiliti per legge.

ART. 10 – UNITA' IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERTIVE EDILIZIE E ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI

1. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l'abitazione principale di cui all'art. 17 comma 1 e le aliquote previste nell'art. 16.

2. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire dell'agevolazione di cui al presente articolo dovranno essere dichiarate attraverso la dichiarazione IMU, da presentarsi entro le scadenze previste nell'art. 15 del presente regolamento.

Titolo II – AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

ART. 11 – AGEVOLAZIONI

1. In aggiunta alle ipotesi di abitazione principale espressamente previste dalla legge, viene equiparata all'abitazione principale e quindi sconta il regime fiscale agevolato previsto dalla legge stessa, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che:

a) la stessa non risulti locata[2];

[2] Facoltà prevista dall'articolo 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662, espressamente richiamato dall'articolo 13, comma 10, del d.L. n.

b) i soggetti interessati non risultino, indipendentemente dalla percentuale di possesso, proprietari ovvero titolari di diritto reale su altra unità immobiliare ad uso abitativo ubicata nel territorio nazionale.

2. Allo stesso regime dell'abitazione di cui ai commi 1 soggiacciono anche le pertinenze, nei limiti previsti dalla disciplina nazionale per le pertinenze dell'abitazione principale[3].

3. Beneficiano delle stesse agevolazioni di cui al presente articolo gli immobili posti sul confine comunale, accatastati totalmente e/o parzialmente nel Comune di Ariccia, che costituiscano abitazione principale di soggetto passivo residente e dimorante in detto immobile, ma con iscrizione anagrafica nell'altro comune confinante.

4. I contribuenti interessati alle agevolazioni previste ai precedenti commi 1. e 2. del presente articolo devono presentare al protocollo generale dell'Amministrazione Comunale specifica comunicazione redatta sull'apposita modulistica comunale entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Ove detta comunicazione venga presentata oltre il citato termine e/o in caso di inadempimento, è prevista una sanzione pari ad Euro 51,00 in conformità a quanto previsto dall'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992.

5. I contribuenti interessati alle agevolazioni previste al precedente comma 3. del presente articolo devono invece presentare, con analoghe modalità, la prescritta dichiarazione di cui al successivo articolo 15 del presente regolamento. Ove detta dichiarazione venga presentata oltre il citato termine e/o in caso di inadempimento, si applicheranno le prescritte sanzioni di legge.

ART. 12 – ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta, le fattispecie disciplinate dall' art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, e precisamente gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni siti sul proprio territorio e non si applica il comma 17 dell'art. 13 legge 22 dicembre 2011 n. 214

3. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate:

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

201/2011 (L. n. 214/2011).
[3] Si veda l'articolo 13, comma 2, del d.L. n. 201/2011, conv. in Legge n. 214/2011

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, come risultanti dall'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 4 comma 5 bis del D.L. 16/2012;

i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

1) Qualora l'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui alla precedente lettera i) si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.

2) Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente punto 1), in quanto l'unità immobiliare non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, sono stabilite con l'apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19/11/2012, n.274.

Titolo III – RISCOSSIONE, VERSAMENTI, DICHIARAZIONI E RIMBORSI

ART. 13 – MODALITA' DI RISCOSSIONE E GESTIONE

1. L'attività di riscossione dell'imposta municipale propria è svolta direttamente dal Comune.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1 il Consiglio Comunale può stabilire di gestire esternamente l'attività di riscossione e/o accertamento dell'imposta, in conformità a quanto disposto dall'art. 52, comma 5, del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, perseguendo gli obiettivi di economicità, funzionalità, regolarità ed efficienza.

3. La scelta circa la modalità esterna di gestione deve conseguire da una valutazione espressa e basata su apposita documentata relazione, contenente:

a) una valutazione circa la convenienza economica della forma di gestione prescelta, effettuata anche mediante comparazione tra le diverse soluzioni gestionali e l'andamento del mercato relativo alla tipologia di servizio considerato;

b) un dettagliato piano economico, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi;

c) l'indicazione di opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti.

ART. 14 – MODALITA' DI VERSAMENTO

1. L'imposta municipale propria in autoliquidazione viene corrisposta da ogni soggetto passivo per anno solare, proporzionalmente alla quota di possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene stipulato dal 1° al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente; viceversa dal 16 al 31 del mese, l'obbligo è in capo al cedente.

2. Nel caso in cui avvenga il decesso del contribuente nel corso dell'anno gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie alla morte del dante causa.

3. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate – F24 – nonché tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.

5. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

ART. 15 – DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del D.Lgs 23/2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non avvengano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

ART. 16 – DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote e la detrazione stabilite dal Consiglio comunale, nel rispetto delle facoltà di legge, con apposita deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali, con effetto, in ogni caso, dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.

2. In caso di mancata approvazione delle aliquote e della detrazione entro il termine previsto dal comma 1, si intendono prorogate le aliquote e detrazioni approvate nell'anno precedente.

Art. 17 – DETRAZIONE DI IMPOSTA

1. L'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 riconosce per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, della somma di € 200,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica. Il

Consiglio Comunale può stabilire, con apposita deliberazione, che l'importo di € 200,00 può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

2. Per l'anno 2013 la detrazione prevista al comma 1 è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni[4], purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei genitori (o dell'unico genitore), anche se non è richiesto che i figli, per i quali il contribuente beneficia della detrazione ai fini dell'I.M.P (IMU), siano fiscalmente a carico. Le detrazioni previste, ovvero sia € 200,00 sia la detrazione per figli di età inferiore a 26 anni, non potranno superare l'imposta lorda a carico, quindi non saranno effettuati rimborsi in caso le detrazioni superino l'imposta da pagare.

L'importo massimo detraibile per i figli a carico è di € 400,00.

3. Le modifiche della detrazione di imposta è di competenza consiliare e qualora non venga adottato nessun atto deliberativo, si applicano le detrazioni in vigore nell'anno precedente.

Art. 18 – QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. Allo Stato è riservato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13.

Allo Stato è altresì riservato il gettito dell'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola, classificati sempre nel gruppo catastale D, per la quota di imposta calcolato all'aliquota dello 0,2 per cento.

2. Le somme incassate in sede di accertamento, anche per gli immobili di cui al presente articolo (imposta, sanzioni e interessi), sono attribuite interamente al Comune.

ART. 19 – INTERESSI PER LA RISCOSSIONE ED IL RIMBORSO DELL'IMPOSTA

1. Ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133[5], nonché dell'articolo 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296[6], la misura degli interessi per la riscossione ed il rimborso dell'imposta municipale propria è determinata in misura pari a quanto annualmente stabilito con apposito decreto ministeriale, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali;

---

[4] Il limite di età fissato dalla norma deve intendersi superato dal giorno successivo al compimento dell'anno. Cons. Stato n. 1352/1995; n. 4478/2009; n. 5907/2010.

[5] **L'articolo 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133** (*Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale*) è il seguente:

13. Interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi.

1. La misura degli interessi per la riscossione e il rimborso di ogni tributo è determinata nell'esercizio del potere di cu i all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile.

2. (omissis)

3. Ciascun ente locale, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, può prevedere per i propri tributi l'applicazione di tassi di interesse non superiori a quelli determinati ai sensi del comma 1, computati con le medesime modalità di determinazione.

4. (omissis)

[6] **L'articolo 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296** (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)* è il seguente:

165. *La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.*

2. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Titolo IV – AREE FABBRICABILI

ART. 20 – AREE FABBRICABILI

1. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, il Comune può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel proprio territorio.

2. Fermo restando che la base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, secondo i criteri stabiliti dal comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504/1992, il Comune non procederà ad accertamento nel caso in cui il contribuente abbia dichiarato un valore non inferiore ai valori medi stabiliti ai sensi del comma 1.

3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori medi determinati ai sensi del comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi di utilizzazione edificatoria, di demolizione di fabbricati e di interventi di recupero di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 504/1992.

ART. 21 – DETERMINAZIONE DEI VALORI MEDI DI MERCATO DELLE AREE FABBRICABILI

1. Spetta alla Giunta Comunale la concreta determinazione dei valori medi delle aree fabbricabili sulla base dei seguenti criteri:

a) individuazione di zone del territorio comunale che, tenendo conto degli elementi morfologici e territoriali, delle caratteristiche socio-economiche ed edilizie nonché delle disposizioni dello strumento urbanistico generale vigente, possano considerarsi omogenee;

b) rilevazione dei prezzi medi di mercato che tengano conto dei valori espressi dall'Osservatorio Immobiliare, dalle agenzie immobiliari e degli atti di trasferimento della proprietà più significativi, con particolare riferimento agli atti stipulati dal Comune;

c) determinazione di valori medi che tengano conto dell'indice di edificabilità e della destinazione d'uso consentita, nonché delle principali cause di decremento e/o incremento che incidono sulla valorizzazione delle aree.

2. La Giunta Comunale procede alla determinazione di quanto descritto al precedente comma 1 sulla scorta di un apposito parere istruttorio formulato da una conferenza composta dai tecnici dei Settori e Servizi competenti, individuati con provvedimento sindacale. La conferenza può avvalersi di apporti tecnici esterni.

3. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere aggiornati periodicamente con apposita deliberazione da adottare entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento. In assenza di modifiche si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.

Titolo V – PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 22 – ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E SANZIONATORIA

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

2. Gli atti o avvisi di liquidazione, di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni nonché qualsiasi altro atto scaturente dall'attività di controllo sull'imposta, devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti locali.

3. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante servizio postale con raccomandata A/R oltre che tramite il Servizio dei Messi Comunali e tramite l'Ufficiale Giudiziario.

4. E' altresì ammessa la notificazione degli atti di cui al comma 2) anche da parte dei dipendenti di ruolo dell'Ente, che per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione nel quale abbiano successivamente superato il relativo esame di idoneità. Il soggetto risultato idoneo, nominato messo notificatore, non può farsi né sostituire né farsi rappresentare da altri soggetti che non abbiano superato il suindicato esame.

5. Sono ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni secondo la normativa applicabile in materia (stabilito dal D.M. 08.01.2001);

6. Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta erariale svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata sia superiore ad € 12,00.

7. Ai fini del presente Regolamento trova piena applicazione quanto stabilito dall'art. 13 – comma 13 – del D.L. n.201/2011 relativamente alle sanzioni applicabili nel caso di definizione agevolata dei tributi locali.

8. Il Comune si riserva la facoltà espressamente prevista dagli articoli 11 – commi 3 e 4 – del D.Lgs. n.504/1992 e ss.mm.ii.

Art. 23 – DILAZIONE DI PAGAMENTO SU ACCERTAMENTI E/O LIQUIDAZIONI

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti il singolo tributo, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e al D.P.R. 28.1.1988 n. 43, possono essere concesse, a specifica domanda e previa adozione di apposito provvedimento assunto dal Responsabile dell'imposta, prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- sussistenza di comprovate particolari disagiate condizioni economiche e/o sociali a carico del debitore e del suo nucleo familiare;
- importo del debito non inferiore a € 250,00, fatto salvo espresso provvedimento motivato assunto dal Responsabile dell'imposta;
- durata massima: ventiquattro mesi;
- decadenza dal beneficio concesso e pagamento del debito residuo entro trenta giorni, nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata;
- applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi;

- inesistenza di morosità relative ad eventuali precedenti rateazioni o dilazioni, nonché eventuali tributi relativi ad anni precedenti che risultino ancora insoluti.

2. E' esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati, fatto salvo espresso provvedimento motivato assunto dal Responsabile dell'imposta.

3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi di legge.

4. È determinato in € 20.000,00 il limite oltre il quale è obbligatorio prestare apposita garanzia (polizza fideiussoria o fideiussione bancaria) a copertura del relativo debito oggetto di rateizzazione .

Art. 24 – MODALITA' DI PAGAMENTO SU ACCERTAMENTI E/O LIQUIDAZIONI

1. In caso di accertamenti dell'imposta e/o liquidazioni il corrispondente versamento dovrà essere effettuato secondo le modalità previste per legge.

Art. 25 – RISCOSSIONE COATTIVA

1. Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il diritto dell'ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in qui è divenuto definitivo l'accertamento, che si verifica con il decorso di:
- 60 giorni dalla notificazione, in caso di mancata impugnazione davanti alle commissioni tributarie;
- 60 giorni dalla notificazione della sentenza non ulteriormente impugnata;
- 1 anno e 46 giorni dal deposito della sentenza di merito non notificata e non ulteriormente impugnata.

Pertanto le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termine sopra riportati, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante:
a) il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 (ruolo) ;
b) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.

2. Ai fini di cui al comma 1 lettera b) il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni;

3. Ai fini di cui al comma 1 lettera a), ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il titolo esecutivo per la riscossione coattiva di tributi locali deve essere notificato al contribuente entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

4. La decadenza dal potere d'agire in via coattiva, come riportata al comma 3, si applica anche alla procedura di ingiunzione fiscale.

Titolo VI – FUNZIONARIO RESPONSABILE

ART. 26 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

Titolo VII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2013.

2. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, alla legge 24 dicembre 2012 n. 228 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2013), alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente" ed ai regolamenti vigenti.

3. Il presente regolamento integra e sostituisce, per le parti incompatibili e contrastanti con quanto qui disposto e disciplinato, il regolamento comunale per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie, approvato con deliberazione Consiliare n.7 del 07/01/1999, come modificato con deliberazione Consiliare n.88 del 28/12/2002, nonché il regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali, approvato con deliberazione consiliare n.10 del 07/01/1999.

3. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le eventuali successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO:

- **IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA -**

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Tomasi.

ASSESSORE TOMASI: Riguarda un aggiornamento del Regolamento che era già stato approvato dal Commissario e che noi abbiamo apportato qualche modifica su qualche articolo in previsione della nuova normativa relativa all'IMU di quest'anno.

PRESIDENTE: Interventi? Per la maggioranza nessuno. Prego vuole intervenire il Consigliere Roberto Di Felice.

CONSIGLIERE DI FELICE R.: Si porta in Consiglio comunale una modificazione, cioè un Regolamento modificato, diciamo che è una imposizione dettata da alcuni provvedimenti legislativi. Una cosa che però io non capisco è, ad esempio, nell'Art. 4 laddove si parla di soggetti attivi dell'imposta che, confrontato col precedente, mi lascia alquanto perplesso. A meno di refusi, io qui leggo "I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste interamente o prevalentemente la superficie dell'immobile oggetto di imposizione, lo Stato per i soli immobili classificati nel gruppo catastale D", fino qui ci siamo "per la quota di imposta", io credo sia sfuggita qualche parola "calcolata da aliquota standard dello 0.76% fatta salva la facoltà del Comune di aumentare fino a 0.3 punti percentuali detta aliquota", ci siamo? Ora, io non so se nelle ultime ore ci sia stato qualche altro provvedimento modificativo, ma il Comune ha la facoltà anche di diminuire dello 0,3 e perché all'interno di un Regolamento quando ogni anno il Comune, perché domani mattina lo Stato potrebbe decidere pure che l'aliquota standard diventi 0,9 e che gli aumenti e le diminuzioni siano dello 0,2 perché metterlo in un Regolamento? Soprattutto perché privare attraverso lo strumento regolamentare l'Amministrazione anche della possibilità, se gode di buona salute finanziaria, di una diminuzione dello 0,3? Meglio era, meglio era lasciare l'Art. 4 così come era stato precedentemente strutturato. È la cosa che mi è saltata più evidente agli occhi.

ASSESSORE TOMASI: Per quanto riguarda gli immobili della categoria D le ultime disposizioni erano che per quest'anno gli immobili della categoria D venivano incassati dallo Stato, mentre l'anno scorso questa quota qua è stata incassata dal Comune. Il proprietario versava lo 0,76 al Comune e la differenza andava allo

Stato, quest'anno sembra che la cosa non cammini in questo modo, cioè lo 0,76 andrà allo Stato, noi in sede di previsione di bilancio possiamo aumentare questa quota fino allo 0,3%, zero tre per mille tra l'altro, non per cento.

CONSIGLIERE DI FELICE R.: No, io sto dicendo un'altra cosa, forse non sono stato sufficientemente chiaro. Siccome le aliquote si decidono anno per anno, fermo il paletto fisso che oggi è ancora lo 0,76 fissato dallo Stato, perché mettere nel Regolamento soltanto la possibilità dell'aumento dello 0,3? Io queste cose le toglierei.

ASSESSORE TOMASI: Scusi Consigliere, 0,76 già va allo Stato, io che abbasso? Quello che do allo Stato lo pago io?

CONSIGLIERE DI FELICE R.: No, no, no.

ASSESSORE TOMASI: Lo 0,76 lo deve dare il privato allo Stato, no al Comune!

CONSIGLIERE DI FELICE R.: Sì, ma il Comune potrebbe pure lasciare soltanto 0,76.

ASSESSORE TOMASI: Mica è detto che il Comune applica l'aliquota del tre per cento in più!

CONSIGLIERE DI FELICE R.: Fatta salva la facoltà del Comune…

ASSESSORE TOMASI: La facoltà, se il Comune…, potrebbe dire pure 0,1, 0,2.

CONSIGLIERE DI FELICE R.: Ascolti Assessore, se domani mattina lo Stato dicesse fino a un massimo di zero due, che facciamo ricambiamo il Regolamento?

ASSESSORE TOMASI: È già successo con quello che è stato fatto l'anno passato, si sta qua per questo motivo.

CONSIGLIERE DI FELICE R.: Lasciamo come era prima "Fatta salva la facoltà del Comune di aumentare e diminuire", ammesso che possa…

ASSESSORE TOMASI: Ma non può diminuire il Comune su quello che prende lo Stato!

CONSIGLIERE DI FELICE R.: Aspetti, mi faccia parlare! Domani lo Stato potrebbe cambiare pure posizione.

ASSESSORE TOMASI: Potrebbe cambiare nel senso che potrebbe pure dire li prende il Comune, poi dobbiamo modificare un'altra volta.

CONSIGLIERE DI FELICE R.: Ma io non capisco poi perché tutte le volte si debba venire in Consiglio comunale a ricambiare, cioè questo mi sfugge.

ASSESSORE TOMASI: Consigliere, gli uffici a un certo punto per motivi loro, per seguire le disposizioni vogliono che ci sia ogni volta il Regolamento che spieghi le cose, anche perché questi Regolamenti, lei lo sa meglio di me, c'è chi ricorre alla Commissione tributaria, impugna il Regolamento. Per evitare tutte queste cose è opportuno che i Regolamenti siano aggiornati al momento in cui viene applicata la sanzione.

PRESIDENTE: Altri interventi? Pongo in votazione il punto 4, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

VOTAZIONE

PRESIDENTE: Undici favorevoli, cinque contrari. Tomei è andato via, perlomeno esce dall'aula. Passiamo al punto 5. Immediata eseguibilità del punto 4.

SEGRETARIO COMUNALE: Chiedo al Dottor Fortini, anche se non votiamo l'immediata eseguibilità, comunque abbiamo i termini per la pubblicazione sul sito. Perché è un Regolamento, sui Regolamenti non si può votare l'immediata eseguibilità.

PRESIDENTE: Punto 5.

IL PRESIDENTE
F.to Cav. Luisa Sallustio

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Claudia Tarascio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visto gli atti d'ufficio, certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune, per rimanervi 15 giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio comunale (art. 124, c.1, del T.U. 18/8/2000, n. 267);
- nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18/6/2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì 26 APR. 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Claudia Tarascio

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal ..... 26 APR. 2013 .....
- X è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);
- € è divenuta esecutiva oggi, poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000)

Dalla residenza comunale, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Claudia Tarascio

Per copia conforme all'originale.

Lì, 26 APR. 2013

COMUNE DI ARICCIA - Provincia di Roma

SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA CLAUDIA TARASCIO